

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1919-C

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE DE ZULUETA)

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

**e col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(V. Stampato n. 1919)

approvato dal Senato della Repubblica il 3 giugno 1997

(V. Stampato Camera n. 3819)

modificato dalla Camera dei deputati il 3 febbraio 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 febbraio 1999*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Testo del disegno di legge approvato dal Senato e testo approvato dalla Camera dei deputati	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di assistenza giudiziaria con la Repubblica di Bolivia è già stato esaminato ed approvato dal Senato nella presente legislatura.

Poichè il suo *iter* si è prolungato alla Camera dei deputati per circa due anni, si è resa necessaria una modifica volta

a far decorrere l'onere finanziario dal 1998.

Raccomando pertanto l'approvazione del testo così modificato dall'altro ramo del Parlamento.

DE ZULUETA, *relatrice*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

23 febbraio 1999

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere di
nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dal **1998**, si provvede, **per l'anno 1998**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1998-2000**, **nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998**, allo scopo parzialmente utilizzando

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Identico.

